



COMUNE  
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E  
L'INNOVAZIONE (D.LGS 163/2006, ART.93  
COMMI 7BIS, 7 TER, 7 QUATER)**

*Approvato con delibera di Giunta Comunale n.70 del 26/04/2016*

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 – Oggetto e finalità** pag. 3  
**ART. 2 – Ambito di applicazione** pag. 3

### **CAPO II – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDO OPERE PUBBLICHE**

- ART. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione** pag. 4  
**ART. 4 – Definizioni** pag. 5  
**ART. 5 – Attività progettuali e norme generali** pag. 7  
**ART. 6 – Conferimento degli incarichi** pag. 8  
**ART. 7 – Criteri di ripartizione dell'incentivo** pag. 10  
**ART. 8 – Incarichi specialistici affidati all'esterno** pag. 12  
**ART. 9 – Liquidazione** pag. 12  
**ART. 10 – Penale e provvedimenti connessi** pag. 14  
**ART. 11 – Responsabilità e polizza assicurativa** pag. 16

### **CAPO III – FONDO PER L'INNOVAZIONE**

- ART. 12 - Fondo per l'innovazione** pag. 17  
**ART. 13 - Disposizioni finali e transitorie** pag. 17

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1  
Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento individua i criteri generali e le modalità per la costituzione del **fondo per la progettazione e l'innovazione** di cui all'art. 93, comma 7-bis e ss. del D.leg.vo 163/2006 (d'ora in poi "codice") e la successiva ripartizione e si applica nei casi di redazione dei progetti e realizzazione di opere o lavori a cura del personale interno.
2. L'attribuzione del fondo per la progettazione (d'ora in poi: incentivo) è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.
3. Il presente regolamento recepisce i contenuti del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 3.12.2015

**ART. 2  
Ambito di applicazione**

1. Gli incentivi di cui all'art. 93 del codice si erogano, secondo le modalità previste nel presente regolamento, per tutte le opere pubbliche per le quali il livello di progettazione per l'appalto sia stato approvato successivamente alla data di entrata in vigore della L. 114/2014.
2. Al personale con qualifica dirigenziale non può essere erogato l'incentivo di cui al comma precedente. Qualora il dirigente sviluppi attività per cui è prevista la remunerazione con incentivo, la relativa quota costituisce economia e viene fatto confluire nel fondo per l'innovazione.
3. Per le opere pubbliche appaltate e con progettazione per l'appalto approvata prima della data di cui al comma 1, resta applicabile il regolamento per la ripartizione degli incentivi di progettazione di cui all'art. 92 del D.leg.vo 163/2006, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 265 del 23.12.2013;
4. Nell'esecuzione di lavori pubblici nell'ambito di appalti misti, l'incentivo è da riconoscersi con riferimento alle attività relative alla componente "lavori" ed al corrispondente importo degli stessi, indipendentemente dal rilievo che i lavori assumono nell'ambito del valore complessivo del progetto in appalto.
5. L'incentivo è ripartito per le attività svolte anche quando le funzioni di stazione appaltante sono espletate da altri enti o società partecipate, purché l'Amministrazione abbia finanziato direttamente, anche solo parzialmente l'opera e la stessa sia inserita negli strumenti di programmazione del Comune.



6. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte per conto dell'Amministrazione nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.
7. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

### **ART. 3**

#### **Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione**

1. L'incentivo di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del codice fa carico agli stanziamenti previsti negli stati di previsione dei bilanci dell'amministrazione comunale per la realizzazione dei singoli lavori o opere ed è costituito mediante accantonamento delle relative somme sul quadro economico del progetto per l'appalto, con le modalità indicate nei successivi commi, di un somma pari all'80% del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Tale importo va considerato al lordo di tutti gli oneri riflessi (contribuzione previdenziale, assistenziali ed imposizione erariale) a carico dell'Amministrazione ed è calcolato, per le attività per le quali siano state effettivamente eseguite le prestazioni professionali, sul totale derivante da:
  - importo lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
  - somme previste nel quadro economico per lavori, anche se da affidare separatamente dall'appalto principale, per i quali siano state eseguite attività di progettazione,
  - perizie suppletive, purché sia stata svolta attività progettuale e l'importo relativo ecceda le somme complessive inizialmente stanziare per l'esecuzione dell'opera.
3. il quadro economico evidenzierà anche le somme che, in forza dell'art. 92 comma 7 bis del codice, sono destinate all'assicurazione dei dipendenti per ciascuna opera.
4. L'incentivo di cui al presente articolo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti negli articoli successivi, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

**CAPO II**  
**ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE**

**ART. 4**  
**Definizioni**

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per:

1. **lavori pubblici**, s'intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, purché le stesse assumano un rilievo prevalente anche se non superiore al 50% rispetto alle eventuali forniture e servizi oggetto del contratto d'appalto e purché non rivestano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto.
2. **progetto per l'appalto**, s'intendono il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo di cui dall'articolo 93 del codice che, secondo la procedura di gara adottata ed in funzione delle disposizioni normative in vigore, corrispondono singolarmente al livello di progettazione da porre a base di gara per l'appalto di lavori pubblici (appalto integrato, appalto-concorso, concessione di costruzione e gestione, ecc.). Pertanto sono "progetti per l'appalto" anche progetti preliminari o definitivi qualora la procedura di affidamento sia esperita sulla base di tali livelli progettuali.  
In occasione di interventi di urgenza, riconducibili alla realizzazione di opere pubbliche per cui si debbano redigere documenti di perizie atti ad individuare i finanziamenti necessari ad eseguire i lavori senza indugio alcuno, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumerà come riferimento il progetto preliminare.
3. **Progettista**, s'intende il dipendente dell'Amministrazione Comunale, inquadrato in un profilo professionale tecnico ed abilitato all'esercizio della professione (o in possesso di requisiti sostitutivi previsti dalla norma nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali), che, sottoscrivendo il progetto per l'appalto, si assume la responsabilità professionale della progettazione. Il progettista, per interventi complessi, coordina le diverse figure professionali impegnate nell'attività di progettazione.
4. **Collaboratore Tecnico** s'intende il dipendente cui sono assegnate mansioni di carattere tecnico e/o specialistico, con il compito di svolgere attività di effettivo supporto alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, quali, ad esempio, la redazione di calcoli ed elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale, calcoli ed elaborati impiantistici o strutturali, indagini geologiche, geotecniche, sismiche, idrogeologiche, ambientali e vegetazionali, rilievi, misurazioni e picchettamenti, redazione del piano particellare di esproprio, visure catastali, la gestione del cantiere, la compilazione e la sottoscrizione, per la parte di propria competenza, del libretto delle misure e degli atti connessi (liste in economia, verbali di pesatura...), attività propedeutiche alla verifica e alla validazione del progetto ecc.. Il Collaboratore Tecnico, nell'ambito delle proprie competenze professionali, può sottoscrivere gli



## COMUNE DI CERVIA

elaborati di progetto, nel qual caso si identifica come “*collaboratore alla progettazione*”, o documenti inerenti l’esecuzione e contabilità delle opere, nel qual caso assume la denominazione di “*addetto alla contabilità*”, purché egli sia abilitato all’esercizio della professione (o in possesso di requisiti sostitutivi previsti dalla norma, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali).

5. **Collaboratore Amministrativo**, s’intende il dipendente inquadrato in un profilo professionale amministrativo e/o contabile che, indipendentemente dal Settore di appartenenza, interviene nelle fasi del procedimento mediante l’espletamento di attività e procedure amministrative e la predisposizione dei relativi atti inerenti la realizzazione dello specifico progetto o propedeutiche agli stessi (quali, ad esempio, redazione di capitolati generali e/o speciali, di pareri giuridico/amministrativi, di altri rapporti con l’Osservatorio, di convenzioni d’incarico professionale, di accordi bonari, di piani finanziari nel caso di project financing, ecc.).
6. **Gruppo di Progettazione**, s’intende la struttura composta dai dipendenti coinvolti nella realizzazione di un’opera pubblica e comprendente uno o più Progettisti, dei quali uno con compiti di coordinamento e D.L., ed eventualmente, da uno o più Collaboratori Tecnici e/o Amministrativi, per lo svolgimento delle diverse attività di progettazione e realizzazione dell’opera.
7. **Direttore dei Lavori**, s’intende il dipendente in possesso dei medesimi requisiti previsti per il Progettista che, sottoscrivendo gli atti contabili (ad esempio, stati d’avanzamento lavori, registri di contabilità, conto finale) inerenti alla realizzazione di opere pubbliche, si assume la responsabilità professionale dell’attività di conduzione dei lavori, garantendo la corretta realizzazione dell’opera progettata. Al Direttore Lavori sono affidati il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di una singola opera pubblica.
8. **Responsabile dei Lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori**, s’intendono i dipendenti che, in possesso dei necessari requisiti professionali richiesti dall’art.81 del D. Lgs. 81/2008, assumono le responsabilità previste dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili, per il singolo specifico progetto.
9. **Collaudatore** s’intende il dipendente in possesso della laurea in ingegneria o in architettura, abilitato all’esercizio della professione, assunto presso l’Amministrazione Comunale da almeno cinque anni per i collaudi tecnico-amministrativi oppure dieci anni in caso di collaudo statico (compreso l’eventuale periodo di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato svolto in analogo profilo professionale presso altra amministrazione pubblica), inquadrato in un profilo professionale tecnico, in possesso di specifica qualificazione con riferimento al tipo, alla complessità ed all’importo dei lavori, che si assuma la responsabilità professionale di tutte le attività tese a verificare che l’esecuzione dell’opera pubblica sia avvenuta a regola d’arte ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, redigendo e sottoscrivendo il relativo certificato di collaudo finale. Non potranno essere nominati collaudatori coloro che abbiano svolto attività di controllo e vigilanza, progettazione o direzione dei lavori relativamente all’intervento da collaudare.

10. **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**, s'intende il dipendente, in possesso almeno degli stessi requisiti previsti per il progettista e di una competenza professionale commisurata alle caratteristiche dell'intervento, al quale è affidata la responsabilità del coordinamento ed il controllo in merito alla realizzazione dell'opera, incluse le attività di verifica e validazione del progetto, ove consentito, e quelle connesse alla supervisione dei microprogetti di interesse locale realizzati da privati mediante lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 10 del codice e dagli articoli 9 e 10 D.P.R.207/2010. L'incarico di R.U.P., in ogni caso, non può essere conferito ad un soggetto legato all'ente da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
11. **Assistente al RUP** s'intende il dipendente, tecnico e/o amministrativo, che, in possesso dei necessari requisiti, collabora con il Responsabile del Procedimento nell'espletamento delle attività di competenza dello stesso ricompresa indicativamente nella tabella B6 del D.M. 4 aprile 2001.

## ART. 5

### Attività progettuale e norme generali

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di norma, in tre livelli - preliminare, definitivo, esecutivo, fatta salva la facoltà per il R.U.P., in casi adeguatamente motivati, di omettere un livello di progettazione. I singoli progetti - preliminare, definitivo ed esecutivo - devono essere costituiti dagli elaborati elencati all'art. 93 del codice e al Capo Secondo, Titolo Primo, del D.P.R.207/2010. Nel caso in cui il progetto non sia costituito da tutti gli elaborati indicati in tali norme, ai fini dell'appalto lo stesso s'intenderà comunque adeguatamente sviluppato laddove il R.U.P. sottoscriva i verbali di verifica e di validazione, attestando in tal modo di aver modificato le prescrizioni ivi contenute, poiché eccessive rispetto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare. Il R.U.P. rimane responsabile dell'adeguato sviluppo del progetto, con la semplice sottoscrizione dello stesso, anche per le altre tipologie di "progetto per l'appalto" previste al precedente art. 4, punto 2 ove non sia previsto il relativo verbale di verifica e di validazione.
2. Qualora il progetto non rientri tra le tipologie soggette all'applicazione delle norme del D. Lgs 81/2008, in analogia a quanto previsto al successivo comma 4, ai fini del calcolo dell'incentivo la quota minima prevista dal presente regolamento per le relative attività non potrà essere erogata e costituirà economia da far confluire nel fondo per l'innovazione.
3. Laddove, per il completamento di un'opera pubblica già avviata, si renda necessario approvare una perizia suppletiva e di variante di cui all'art. 132 del codice, la corresponsione della relativa quota di fondo per la progettazione di cui al presente Regolamento, è prevista solo nel caso in cui detta variante imponga lo svolgimento di un'attività di progettazione e solo nel caso in cui la perizia comporti la necessità di un finanziamento integrativo rispetto allo stanziamento complessivo iniziale del progetto.
4. Nel caso in cui l'intervento per la realizzazione dell'opera pubblica, non sia interamente sviluppato dai tecnici interni per la riduzione dei livelli di progettazione deciso dal R.U.P. o per l'affidamento a tecnici esterni di alcuni livelli di progettazione o della D.L., oppure a causa di prestazioni non correttamente svolte, le relative quote di cui alla

seguinte tabella costituiscono economie utilizzabili per incrementare la quota di fondo per l'innovazione di cui all'art. 12:

Prestazione		(%)
Livello di progettazione:	Preliminare	9
	Definitivo	26
	Esecutivo	23
D.L.		42

5. La base di calcolo del fondo sarà riferita alla somma delle percentuali previste per ogni singolo livello effettivamente predisposto nello sviluppo delle fasi progettuali.
7. I progetti per l'appalto devono, di regola, fatti salvi specifici e motivati casi d'impedimento, essere redatti dallo stesso dipendente che abbia redatto il precedente livello di progettazione.

### **ART. 6 Conferimento degli incarichi**

1. Ai fini dell'adozione degli schemi di Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, in accordo con il Sindaco o suo delegato, il Dirigente Responsabile del Programma, individua il R.U.P. per ogni progetto tra i dirigenti tecnici ed i dipendenti in possesso dei requisiti di legge.
2. Successivamente all'adozione dei programmi triennali i Dirigenti responsabili dell'opera adottano specifici provvedimenti di nomina per ogni RUP conformemente agli atti di indirizzo e di programmazione dell'Amministrazione comunale. Il provvedimento può essere cumulativo e contemplare più progetti. Nel caso il RUP sia il Dirigente di Settore non è necessario alcun ulteriore atto.
3. Per i progetti a lui assegnati, a seguito della verifica del possesso dei relativi requisiti previsti dalla norma, dopo l'incarico ricevuto il R.U.P. individua i dipendenti che faranno parte del gruppo di progettazione di cui al precedente art. 4, punto 7, sentiti i Responsabili di Servizio per la valutazione di compatibilità con i carichi di lavoro complessivi.
4. La proposta, da inoltrare al dirigente per l'adozione del relativo provvedimento, dovrà contenere:
  - a. i nominativi dei dipendenti individuati e le attività ed i compiti assegnati agli stessi, precisando eventuali compiti di coordinamento, nonché se i dipendenti siano preposti alla sottoscrizione di atti progettuali e/ contabili;
  - b. la previsione dei tempi assegnati per il completamento delle attività oggetto dell'incarico, avendo cura di considerare se il progetto dell'opera abbia valenza tale da essere oggetto di concertazione pubblica o discussione con stake holders interessati;
  - c. le quote percentuali di ripartizione dell'incentivo spettanti a ciascuno dei soggetti individuati, definite in ragione della complessità dell'intervento e riconoscendo le responsabilità specificamente assegnate, se non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.





## COMUNE DI CERVIA

5. I termini devono essere assegnati per i singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale da assegnare all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i tempi per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare dall'art. 141 del codice. I tempi decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di incarico.
6. Il dirigente, su proposta del RUP, può incaricare personale tecnico anche appartenente ad altri Settori. In tal caso, prima della nomina deve essere acquisito il parere del dirigente di riferimento che attesti la compatibilità dell'incarico con i normali carichi di lavoro assegnati al dipendente individuato.
7. Il dirigente, nell'ambito del provvedimento di incarico del personale individuato, potrà modificare i contenuti della proposta, ove ne sussistano le motivazioni che dovranno essere espressamente indicate nell'atto da assumere.
8. Per sopravvenute esigenze di riorganizzazione o distribuzione di carichi lavoro che rendano impossibile la prosecuzione dell'attività oggetto di incarico, con proprio motivato provvedimento il dirigente può revocare l'incarico ad uno o più componenti del gruppo di progettazione, disponendo il riconoscimento dell'incentivo per la parte sviluppata solo nel momento in cui si confermino le condizioni di cui al presente regolamento (avvio delle procedure di gara e prestazioni svolte con esito positivo). Nel caso in cui la revoca sia causata da inadeguatezza o per esito negativo delle prestazioni parziali, anche segnalate dal R.U.P., si procederà secondo il presente regolamento a destinare l'incentivo ad economie ed applicare le penali previste.
9. Gli incarichi per la nomina a R.U.P. e per lo svolgimento di una delle attività rientranti nell'ambito di un gruppo di progettazione devono essere assegnati, di regola, in base ai seguenti criteri, elencati secondo un ordine di priorità:
  - a) professionalità e specifica competenza, tenuto conto della tipologia e della complessità dell'opera da realizzare
  - b) rotazione, ove possibile, al fine di assicurare un'equa assegnazione degli incarichi per i quali è prevista la corresponsione dell'incentivo di progettazione, tenuto conto del numero e del valore di quelli precedentemente affidati al medesimo soggetto
  - c) impegno professionale imposto dallo svolgimento delle ordinarie attività di servizio nonché dall'espletamento di incarichi derivanti dall'appartenenza ad altri gruppi di progettazione
10. Gli incarichi di Direzione lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione sono, di norma, affidati al progettista ed al responsabile della sicurezza in fase di progettazione. In caso di individuazione di persone diverse, nella proposta d'incarico dovrà essere riportata idonea motivazione.
11. Il Direttore dei Lavori emette, nei casi previsti dall'art. 141 del codice, il certificato di regolare esecuzione e tale attività è remunerata complessivamente con la quota prevista per la Direzione lavori.
12. Gli incarichi di collaudatore in corso d'opera e/o definitivo sono affidati a dipendenti dell'ente in possesso degli specifici requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal punto 10 del precedente art. 4, secondo limiti e modalità previste all'art. 141 del codice.

**ART. 7  
Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. il Fondo per la progettazione ( $fp_{max}$ ) =  $0,80 \times 2\% = 1,6\%$  dell'importo come determinato al precedente art. 3, comma 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fra i soggetti indicati all'art. 4 del presente Regolamento che partecipano effettivamente alla realizzazione del progetto stesso, in base alle percentuali precisate nei seguenti commi.
2. In conformità alle disposizioni normative, l'incentivo è graduato in rapporto complessità dell'opera da realizzare ed funzione dell'entità come segue:

Parametro di entità (PE), compreso tra 1,10 e 0,85 secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara:		PE
Da	a	
0,00	500.000,00	1,10
500.001,00	1.000.000,00	1,00
1.000.001,00	2.000.000,00	0,95
2.000.001,00	5.000.000,00	0,90
Oltre	5.000.000,00	0,85

Parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 3 elementi previsti nel successivo comma	1,10
Opere o lavori che contengono da 1 a 2 elementi previsti nel successivo comma	1,00
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere o lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere o lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art.93, comma 2 del codice, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli art. da 17 a 43 del D.P.R. 207/2010	0,85

3. In analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. l) del DPR 207/2010, per i progetti indicati nella precedente tabella, si considera causa di complessità quando si verificano le seguenti condizioni:
  - complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi ed interventi di consolidamento e restauro di edifici tutelati;
  - Multidisciplinarietà del progetto comportante la necessità di ricorrere a prestazioni specialistiche di notevole impegno, con produzione di sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi e rilievi...) di particolare complessità che costituiscono la parte prevalente dell'intero progetto;
  - Interventi di ristrutturazione, adeguamento e completamento richiedenti accertamenti, indagini e, in via generale, studi preliminari del progetto che eccedono quelli normalmente richiesti oppure per i quali si sono verificate difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti tecnici



## COMUNE DI CERVIA

- Soluzioni tecnico-progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni originali oppure l'impiego di materiali o di tecniche costruttive sperimentali o insolite sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni
- Progettazione per stralci funzionali particolarmente onerosi, in riferimento alla complessità delle operazioni di calcolo tecnico e computistico necessarie
- esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali
- complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
- esecuzione in ambienti aggressivi

4. La determinazione della percentuale di incentivo si ha applicando la formula:

$$fp = 0,80 \times 2\% \times PE \times PC$$

assumendo il valore di 1,6% nel caso la % risultante dalla formula ecceda tale valore.

5. Il sussistere delle condizioni previste nel precedente comma deve essere esplicitato dal R.U.P. in sede di provvedimento di formazione del gruppo di progetto.

6. Per ogni opera o lavoro pubblico l'incentivo è ripartito nel seguente modo:

**A) Attività di coordinamento, di controllo e di alta sorveglianza** (calcolata sulla quota di competenza come risulta dai precedenti commi 2 e 3): **15%**

a) Responsabile Unico del Procedimento: 13%

b) Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs 81/2008: 2%

c) Assistente al RUP: nelle % previste nella tab. B6, D.M. 4.4.2001, applicate alla quota del punto a), in funzione delle attività assegnate

**B) Attività di verifica** (calcolata sulla quota di competenza come risulta dai precedenti commi 2 e 3): **2%**

a) Collaudatore (se incaricato): 2%

**C) Attività di progettazione** (calcolata sulla quota di fondo detratte le % delle precedenti attività A, B): **nella % max** derivante dalla somma di quanto fissato per i livelli di progettazione nella tabella al precedente art. 5, comma 4.

a) Progettista/i: valore minimo assegnato ad ogni incaricato = 20%

b) Collaboratore Tecnico per le attività di progettazione: % minima assegnata ad ogni incaricato = 5%

c) Collaboratore Amministrativo alle attività di progettazione: % minima assegnata ad ogni incaricato = 3%

d) Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione: % minima = 7%

**D) Attività inerenti l'esecuzione** (calcolata sulla quota di fondo detratte le % delle precedenti attività A, B): **nella % max** derivante da quanto fissato nella tabella al precedente art. 3, comma 6.

a) Direttore dei Lavori: % minima = 18%

b) Addetto alla Contabilità: % minima assegnata ad ogni incaricato = 4%

c) Collaboratore Amministrativo alle attività di esecuzione: % minima assegnata ad ogni incaricato = 2%

d) Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione: % minima = 7%



7. Nel caso in cui la procedura di appalto ipotizzata non contempli lo sviluppo di tutte le fasi progettuali, la quota di progettazione da ripartire è determinata tenendo conto soltanto delle percentuali corrispondenti ai livelli di progetto effettivamente eseguiti dai dipendenti dell'Amministrazione incaricati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del presente Regolamento.
8. Qualora il RUP disponga motivatamente l'omissione di uno dei livelli di progettazione e non si rientri nella condizione prevista al comma precedente, la quota di progettazione da ripartire sarà formata dalla somma delle percentuali indicate nella tabella riportata all'art. 5, comma 4, relative ai singoli livelli effettivamente progettati, incrementata del 50% della percentuale prevista per il livello progettuale omesso.
9. Nell'eventualità di affidamento a professionisti esterni di tutte le attività inerenti la progettazione e realizzazione dell'opera, al RUP e ad eventuali assistenti al R.U.P. spetterà la percentuale di propria competenza, calcolata sull'intera quota di fondo, a fronte dello svolgimento dei compiti di pianificazione, coordinamento, controllo e verifica sull'attività di fattibilità, progettazione e realizzazione delle opere che permangono in capo allo stesso.
10. Lo svolgimento da parte di un unico soggetto di più prestazioni tra quelle elencate nel presente articolo, comporta la somma delle relative percentuali con cui calcolare la quota da corrispondere.
11. Il personale incaricato potrà svolgere le attività oggetto dell'incarico anche in orario straordinario, purché autorizzato dal dirigente e senza alcuna retribuzione né recupero delle ore effettuate.

#### **ART. 8**

##### **Incarichi specialistici affidati a soggetti esterni**

1. Nel caso in cui il progetto per l'appalto abbia richiesto prestazioni specialistiche affidate a professionisti esterni, dall'importo complessivo dell'opera deve essere scorporato l'importo relativo alla tipologia di opere oggetto della prestazione (es.: strutture portanti e/o impianti). Tale scorporo si applica, per la determinazione della quota di fondo, alle sole figure previste all'art. 6, comma 5, lettera C) in fase progettuale e lettera D) in fase esecutiva.
2. La quota di incentivi relativa ad incarichi affidati a professionisti esterni costituisce economia.
3. Non si applica alcuna riduzione di incentivo qualora per l'espletamento di attività specialistiche affidate all'esterno non sussistano all'interno dell'Amministrazione le relative professionalità (es. geologia e geotecnica).

#### **ART. 9**

##### **Liquidazione**

1. Per la corresponsione delle quote di fondo, di norma preliminarmente alla proposta dell'atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, il R.U.P. trasmette al Dirigente una relazione contenente la descrizione



## COMUNE DI CERVIA

delle attività effettivamente svolte, la loro corrispondenza o meno ai compiti affidati, con particolare riferimento al rispetto dei tempi previsti e all'assenza di incremento dei costi riferiti all'importo lavori del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta offerto e le motivate proposte di pagamento.

2. Ai fini del calcolo dei tempi non si tiene conto dei periodi di sospensione lavori conseguenti a situazioni contemplate all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d), mentre nel computo degli incrementi di importo non sono considerati affidamenti di somme del quadro economico destinate a lavori in economia che abbiano un contratto autonomo non riconducibile al contratto principale, seppur sottoscritto per opere accessorie o complementari.
3. La relazione e controlli autonomamente eseguiti durante lo sviluppo delle attività, dovranno consentire al dirigente di effettuare l'accertamento degli adempimenti progettuali ed esecutivi di tutto il personale incaricato e, se con esito positivo, disporre il pagamento dell'incentivo.
4. Il suddetto accertamento, per le attività di progettazione, viene effettuato in concomitanza con i controlli finalizzati alla verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010, mentre per le attività di esecuzione avverrà in concomitanza con l'emissione dei S.a.I. e del collaudo finale.
5. Qualora l'accertamento abbia esito negativo o parzialmente positivo si applicheranno le riduzioni d'incentivo, così come descritto nel successivo articolo, che costituiranno economie ed il dirigente dispone la liquidazione dell'incentivo, se dovuto, decurtata delle quote corrispondenti alle penali da applicarsi, sottoscrivendo un apposito modulo contenente i dati identificativi dei dipendenti e la relativa ripartizione.
6. Il RUP invia il modulo contenente la ripartizione al Servizio Paghe che provvede ad eseguire i conteggi necessari alla quantificazione degli importi relativi ad oneri fiscali e previdenziali ed alla determinazione dell'IRAP. Nella Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo sono inseriti i contenuti essenziali della relazione e, al fine della contestuale liquidazione, sono riportati i dati identificativi e le quote spettanti ai beneficiari del fondo, nonché l'indicazione dei capitoli di spesa e degli impegni suddivisi per fonti di finanziamento, se più d'una, e l'indicazione degli importi degli oneri fiscali, previdenziali e dell'IRAP come precedentemente definiti dal servizio Paghe.
7. Nel caso i lavori abbiano durata complessivamente superiore all'anno o il D.L. ed Ufficio di direzione lavori siano diversi dal progettista e collaboratori, per questi ultimi sarà possibile liquidare la quota di competenza, successivamente all'appalto dell'opera, senza attendere lo stato finale dei lavori, mediante la presentazione da parte del RUP della relazione, nella quale lo stesso RUP potrà richiedere anche la corresponsione del 50% della quota di propria competenza. In tale situazione il RUP dovrà redigere comunque due relazioni (intermedia e finale) e anche quella intermedia dovrà contenere tutti gli elementi di cui ai precedenti commi.
8. E' possibile ricevere gli acconti di cui al comma precedente, con le medesime modalità, qualora, indipendentemente dalla durata del contratto, i lavori rimangano sospesi per più di sei mesi, anche derivanti dalla somma di sospensioni frazionate, purché le sospensioni non siano dipendenti da errori degli incaricati.

9. Una volta ricevuto l'atto di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo, il Servizio Risorse umane provvederà alla predisposizione dei mandati di pagamento a favore di ciascun beneficiario dell'incentivo tramite l'accredito sullo stipendio del primo mese utile, solo dopo che il Servizio Finanziario, ottenuta l'erogazione di specifici finanziamenti (mutui – finanziamenti di altri enti ecc.), inoltrerà apposita comunicazione in merito.
10. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dal Servizio Personale – Paghe in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota eccedente tale limite non viene erogata e costituisce economia. Non è consentito effettuare compensazioni con altre somme dovute dal dipendente, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

#### ART. 10

##### Penale e provvedimenti connessi

1. Con riferimento ai gruppi di attività B), C), D), di cui all'art. 7, comma 6, considerati singolarmente o complessivamente, l'accertamento di conformità delle prestazioni eseguite si considera:
  - a) *Positivo*: nel caso in cui tutte le attività assegnate sono state svolte dai dipendenti entro i tempi previsti senza errori od omissioni a loro imputabili;
  - b) *Parzialmente positivo*: se tutte le attività sono state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati non superiori o uguali al 30% di quelli assegnati per gruppo e complessivamente, o con errori che non comportano aumenti di spesa contrattuale o la necessità di varianti progettuali;
  - c) *Negativo*: quando, pur non pregiudicando la realizzazione dell'opera, le attività non sono state portate a compimento, anche per singoli gruppi, o lo siano con ritardi superiori al 30% o con gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati che implicano la necessità di una variante in corso d'opera.
2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi errori gravi quelli che:
  - a. comportano la necessità della redazione di una perizia di variante e/o suppletiva per cause previste all'art. 132, comma 1, lettera e), del codice così come definite al comma 6 del medesimo articolo ed in particolare l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;
  - b. per un aumento dei costi di progetto esecutivo, a seguito di validazione negativa, stimato superiore al 30% si rende necessaria una rilevante integrazione o rielaborazione progettuale, anche ricorrendo a professionisti esterni;
  - c. per il mancato rispetto di disposizioni normative e/o procedurali da parte dei dipendenti incaricati si sono generati ritardi nell'assegnazione di finanziamenti o

contributi o il pagamento di penali o decurtazioni di quote di contributi da parte di enti erogatori;

d. per inadempimenti o non rispetto di disposizioni normative e/o procedurali da parte dei dipendenti incaricati si rende necessario reperire nuove risorse finanziarie in misura superiore al 30% dell'importo complessivo di progetto, indipendentemente dalla redazione di perizie suppletive, e doversi modificare atti di programmazione e variazioni di bilancio.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), fatta salva la valutazione di eventuale responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente, su segnalazione del RUP, contesta con comunicazione scritta gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti prima di adottare l'atto definitivo di liquidazione.

4. In caso di accertamento *parzialmente positivo*, l'incentivo da erogare per l'attività in cui si è verificato il ritardo o l'errore è decurtato:

a. di una percentuale tra il 10% ed il 50% proporzionalmente al ritardo conseguito (con un minimo applicato del 10%),

b. in ragione delle conseguenze sull'andamento lavori in caso di errore, valutato discrezionalmente dal RUP e/o dirigente, nel rispetto della definizione di errore contenuta al comma 1, lettera b).

Il ritardo potrà protrarsi fino ad un massimo di 3 mesi oltre il quale è prevista la possibilità di revoca dell'incarico al dipendente o al gruppo di appartenenza.

Le due percentuali si sommano qualora vi sia concomitanza delle cause.

5. In caso di accertamento *negativo*, i dipendenti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato. Se deve essere redatta una perizia suppletiva comportante un incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto depurato del ribasso d'asta offerto, richiedente un finanziamento fino al 30%, l'incentivo sarà erogato con una riduzione percentuale pari a quella dell'incremento di spesa accertata con la perizia.

6. Nel provvedimento di affidamento degli incarichi possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle previste nei precedenti commi in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Se il provvedimento non dispone nulla in proposito si applica automaticamente quanto stabilito al presente articolo.

7. Non è prevista l'applicazione della penale laddove il dipendente o il gruppo di appartenenza dimostri che il ritardo o l'errore è determinato da cause oggettive a lui/loro non imputabili, debitamente attestate dal R.U.P. di riferimento nell'ambito della relazione sulle attività svolte. Qualora le attività siano ancora da svolgere o completare, il RUP assegna un nuovo termine.

8. Il personale che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente oppure che non svolga con la dovuta diligenza i compiti assegnatigli, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto per l'intervento affidatogli ed è altresì responsabile degli eventuali danni derivanti all'ente, fatta in ogni caso salva l'eventuale responsabilità disciplinare prevista dalle vigenti norme. La contestazione relativa alle inadempienze rilevate sarà disposta dal Dirigente del settore competente; avverso tale disposizione

l'interessato può presentare ricorso gerarchico, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

#### **ART. 11**

### **Responsabilità e polizza assicurativa**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
2. Sono altresì responsabili per perdite patrimoniali e danni materiali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti, atti o omissioni commessi nell'esercizio delle funzioni o prestazioni professionali in qualità di dipendenti tecnici.
3. Tra le attività professionali che possono determinare responsabilità civile rientrano a titolo indicativo e non esaustivo quelle di :
  - a. progettista
  - b. direttore lavori
  - c. collaudatore
  - d. responsabile del procedimento
  - e. responsabile dei lavori
  - f. responsabile unico del procedimento
  - g. responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori
  - h. incaricato della verifica e validazione dei progetti
4. Secondo quanto disposto dall'art. 112 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di assegnazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento (207/2010). Secondo le previsioni dell'art. 56 e 57 del Regolamento attuativo - D.P.R. 207/2010, nei limiti delle attività di verifica di cui agli artt. 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
5. In conformità a quanto disposto dall'art. 90, comma 5, del codice e art. 270 del DPR 207/2010, è a carico dell'Amministrazione Comunale la stipula di una polizza assicurativa congrua e rispondente alla normativa vigente per la copertura dei rischi professionali dei dipendenti incaricati, così come elencati ai commi precedenti, derivanti dal maggior costo per le varianti determinatesi da errori e/o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, con il limite però dell'importo da garantire pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
6. In forza dell'art. 92 comma 7 bis del codice i relativi fondi sono appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singola opera ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa a tal scopo appositamente predisposti dall'Amministrazione.



### **CAPO III – FONDO PER L'INNOVAZIONE**

#### **ART. 12**

#### **Fondo per l'innovazione**

1. Il fondo per l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-quater del codice (d'ora in poi "fondo") fa carico agli stanziamenti previsti negli stati di previsione dei bilanci dell'amministrazione comunale per la realizzazione dei singoli lavori o opere ed è costituito mediante accantonamento delle relative somme sul quadro economico del progetto per l'appalto, con le modalità indicate nei successivi commi, di un somma pari al 20% del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Il fondo è destinato ai Settori da cui provengono i tecnici incaricati della progettazione e realizzazione delle opere o lavori, ai fini dell'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a consentire l'ammodernamento e all'accrescimento della qualità dei servizi forniti ai cittadini e dell'efficienza dell'ente, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi, di implementazione delle banche dati, del software ed hardware necessari.
3. In sede di redazione della programmazione annuale e triennale della spesa di investimento, viene istituito apposito capitolo "fondo innovazione" sul titolo II della spesa, al quale verranno assegnate, per il tramite di apposita partita di giro istituita al titolo IV dell'entrata "recupero fondo innovazione", le somme che, nell'ambito di ciascuna opera inserita a bilancio, costituiranno la quota del fondo (il 20% del 2% dell'importo dei lavori a base di gara).
4. In corso d'anno, in funzione delle attività progettuali terminate, tali previsioni di spesa verranno rettifiche in relazione alle somme di incentivo di progettazione non erogate per attività non espletate o decurtate per penali.
5. L'utilizzo di dette risorse è assegnato al dirigente del Settore da cui proviene il personale tecnico incaricato che si avvale, eventualmente, della collaborazione dei Servizi competenti in materia di acquisti.
6. Per le dotazioni ed acquisti informatici il fabbisogno e le specifiche tecniche saranno concordate con il Servizio Informatica che fornirà adeguata assistenza nelle procedure di apprivigionamento .

#### **Art. 13**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. ai fini di una corretta ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al presente regolamento, la percentuale da assumersi è quella massima prevista dalla normativa in vigore al momento dell'aggiudicazione delle opere, senza la necessità di ulteriori approvazioni in caso di variazioni successive.



## COMUNE DI CERVIA

2. In sede di prima applicazione le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività relative a interventi per cui sia stato pubblicato il bando di gara alla data del 19.8.2014 inerente l'entrata in vigore della L. 114/2014.
3. con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento approvato con atto GC. 265 del 23/12/2013 che resta utilizzabile solo per le opere avviate prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014.
4. L'eventuale erogazione di incentivi per la "redazione di atti di pianificazione" è da riferirsi esclusivamente ad attività collegate alla realizzazione di lavori pubblici avvenute prima del 19.8.2014.